

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO**

**per il tramite della Sezione di P.G. dei Carabinieri  
presso la Procura della Repubblica di Potenza**

La sottoscritta **GENOVESE FELICIA**, nata a Potenza il giorno 11.09.1955 ed ivi residente alla via Due Torri 21, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con il presente atto sporge formale **denuncia – querela** nei confronti di **Nicola Piccenna** e chiede la punizione del medesimo in relazione al reato di **diffamazione aggravata a mezzo stampa** per avere costui inserito il nominativo della sottoscritta in un articolo giornalistico pubblicato sul periodico **“GIORNALE DELLA SERA”** dal titolo **“CUGINANZE GIUDIZIARIE”** attribuendo alla medesima gravi condotte antigiuridiche e rappresentando una ricostruzione fattuale non rispondente al vero (cfr. all. a).

Nicola Piccenna è l'autore dell'articolo **“CUGINANZE GIUDIZIARIE”** pubblicato sul periodico “GIORNALE DELLA SERA” del mese di aprile dell'anno 2006 (cfr. all. a).

L'articolaista Piccenna (nel corpo dell'articolo dianzi citato) trattava l'argomento afferente la sussistenza di pretesi rapporti di parentela e/o interesse esistenti tra magistrati (in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza) e indagati.

Invero, l'articolaista rilevava la illiceità di detti rapporti precisando che gli stessi *“confliggono con i dettami del codice di procedura penale”* e, a titolo

espresso, l'articolo indicava gli sviluppi di un procedimento penale assegnato al magistrato inquirente dott.ssa Genovese (cfr. all. a).

Inoltre, l'articolista Nicola Piccenna riferiva che *"la dott. ssa Genovese ha astenuto in un procedimento penale che coinvolgeva, tra gli indagati, un gruppo di politici regionali"* precisando che il "motivo" della riferita astensione era da individuarsi nella circostanza che *"il di lei marito" era stato "per un breve periodo" quale direttore generale della ASL di Potenza nel luglio 2004"* (cfr. all. a).

La notizia riportata (il cui contenuto è stato dianzi esposto) veniva "commentata" dall'articolista il quale rilevava la intempestività della decisione adottata dal magistrato inquirente che avrebbe tardivamente deciso di astenersi.

Invero, il Piccenna (in modo esplicito e suggestivo) metteva in correlazione tale "ritardo" con il fallito tentativo del magistrato inquirente di determinare la definizione del *"procedimento a carico dei datori di lavoro di suo marito"* mediante la presentazione della richiesta di archiviazione (cfr. all. a).

Infatti, l'articolista ha inteso precisare che la dichiarazione di astensione (da parte del magistrato dr. Genovese) sarebbe intervenuta *"non prima di chiedere la archiviazione del procedimento (a carico dei datori di lavoro di suo marito)"* e *"solo dopo il rigetto dell'archiviazione ...da parte del GIP"* (cfr. all. a).

La valutazione contenutistica dell'articolo giornalistico dianzi citato consente di evidenziarne la portata altamente diffamatoria.

Infatti, l'articolista ha correlato la intempestività della astensione con una condotta antigiuridica (apoditticamente attribuita al magistrato inquirente)

evidentemente diretta a favorire la positiva definizione di un procedimento penale avviato nei confronti di taluni indagati.

La causale di tale condotta viene individuata nell'intendimento di favorire gli indagati medesimi asseritamente avvinti da interessi al coniuge del magistrato inquirente.

Invero, l'omesso esercizio dell'azione penale e la coeva presentazione della richiesta di archiviazione (condotta prodromica alla riferita astensione) viene esplicitamente correlata con la "assunzione" del marito del magistrato ovvero con il rapporto di lavoro esistente tra costui e gli indagati.

L'articolista ha sostanzialmente evidenziato che il magistrato avrebbe omesso di astenersi (in modo tempestivo) al fine di intenzionalmente procurare ad altri (gli indagati nonché pretesi "*datori di lavoro del marito*") un ingiusto vantaggio ricorrendo un interesse di un prossimo congiunto (ovvero del marito medesimo il quale – secondo il giornalista - era stato, frattanto, assunto – proprio dagli indagati - quale "direttore generale della ASL di Potenza").

Il contenuto dell'articolo presenta una portata sicuramente diffamatoria atteso il significato linguistico dei lemmi adoperati, l'interpretazione letterale e logica dei singoli periodi che sostanziano l'articolo, il contesto ("*cuginanze giudiziarie*") nel quale la notizia viene collocata, le modalità (alquanto suggestive) di esposizione dei fatti, l'attribuzione al magistrato inquirente di una condotta obiettivamente antiggiuridica (e, comunque, contraria ai propri doveri!), non corrispondente al reale svolgimento dei fatti.

Inoltre, il contenuto dell'articolo giornalistico dianzi citato evidentemente appare insuscettibile di interpretazione alternativa (considerato il tenore delle espressioni adoperate, la loro correlazione sotto il profilo logico e linguistico)

... è destinato a condizionare, in modo incisivo, il giudizio del lettore circa l'opportunità della condotta tenuta dal magistrato inquirente.

Il contenuto dell'articolo giornalistico sopra indicato deve ritenersi privo di fondamento sotto il profilo fattuale.

Infatti, l'articolista, dopo avere riferito un "fatto vero" (costituito dalla intervenuta astensione del magistrato nel procedimento ivi indicato nonché dalla progressiva presentazione di richiesta di archiviazione in relazione al procedimento medesimo), lo "commenta" e ne ricerca le ragioni che individuano un altro accadimento (ovvero nella coeva esistenza di un rapporto di lavoro tra il marito del magistrato inquirente e i soggetti nei cui confronti il magistrato medesimo era tenuto ad eseguire atti di indagine e ad esercitare l'azione penale!).

Tale "fatto" non è rispondente al vero.

Ergo la notizia riportata è falsa.

Invero, la richiesta di archiviazione sarebbe stata determinata dall'intento di favorire gli indagati che (in epoca coeva o precedente alla presentazione della richiesta medesima) avevano assunto il marito del magistrato inquirente quale direttore generale della ASL di Potenza.

Pertanto, la riferita contestualità (o anteriorità) della assunzione del marito del magistrato quale "direttore generale della ASL di Potenza" costituisce la premessa fattuale e logica dell'intera argomentazione proposta dall'articolista.

In proposito, deve rilevarsi che il dato di carattere fattuale superiormente esposto è radicalmente falso.

Infatti, la richiesta di archiviazione presentata dal magistrato inquirente è anteriore (sotto il profilo temporale) rispetto alla riferita assunzione del marito del magistrato medesimo quale direttore generale della azienda ospedaliera

“Ospedale San Carlo” di Potenza ed anche alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per il conferimento di detto incarico .

La riprova del superiore assunto agevolmente si ricava dalla valutazione comparativa tra la richiesta di archiviazione e la delibera con la quale il dottore Michele Cannizzaro (coniuge del magistrato inquirente) è stato nominato direttore generale della azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza.

In proposito, devesi rilevare:

- a) che la **richiesta di archiviazione** è datata **29 giugno 2004** (cfr. all. b);
- b) che l'**atto di nomina** del dr. Michele Cannizzaro quale direttore generale della Azienda San Carlo è datato **5 agosto 2004** (cfr. all. c);
- c) che la **domanda** (presentata dal dr. Michele Cannizzaro coniuge del magistrato inquirente) *“di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento dell’incarico di direttore generale della azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza”* è datata **22 luglio 2004** (cfr. all. d).

Per completezza espositiva, giova ulteriormente rilevare che la richiesta di archiviazione (seppure datata 29 giugno 2004) è stata materialmente redatta in epoca anteriore ovvero in data 17 giugno 2004.

La riprova del superiore assunto è data dal contenuto dell’atto datato 23 giugno 2005 a firma dottoressa Felicia Genovese ivi compresa la documentazione allegata (cfr. all. ti f ed i).

Infatti, tale magistrato (con detta nota) trasmetteva al Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza taluni atti (tra cui la richiesta di astensione dai procedimenti pendenti, riguardanti i componenti della Giunta Regionale di Basilicata, datata 23 luglio 2004) rilevando che *“la data*

... data di redazione del documento – richiesta di archiviazione – è quella del 17 giugno 2004 (cfr. all.f).

Tale data di natura obiettiva consente di rilevare che la determinazione del pubblico ministero (afferente la presentazione della richiesta di ammissione) è, addirittura, anteriore alla deliberazione di “*approvazione della delibera per la nomina del direttore generale dell’azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza*”, deliberazione del 18 giugno 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 24 giugno 2004 (cfr. all. e).

Infatti, la deliberazione n. 1461 è stata adottata dalla Giunta Regionale in data 18 giugno 2004 mentre la richiesta di archiviazione è stata redatta in epoca anteriore ovvero in data 17 giugno 2004.

Peraltro, deve si rilevare che il magistrato inquirente ha rappresentato al Procuratore della Repubblica, con nota riservata n. 3218 del 15-11-05, gli elementi di fatto dianzi esposti , immediatamente dopo che il procedimento n. 4271/01-21 (di cui si era spogliata con la richiesta di archiviazione già nel giugno del 2004, restando devoluto alla Segreteria ogni adempimento relativo alla notifica della richiesta alla parte offesa), è tornato alla Procura della Repubblica, proveniente dall’Ufficio G.I.P., con richiesta di ulteriori indagini (cfr. allegati g).

Orbene, l’elemento circostanziale superiormente esposto (n.d.r. la richiesta di archiviazione è stata redatta e depositata in epoca anteriore alla nomina del direttore generale della ASL di Potenza e prima della presentazione della relativa domanda di ammissione) inficia sotto il profilo logico l’intera ricostruzione degli accadimenti contenuta nell’articolo giornalistico dianzi

21

citato e ulteriormente dimostra la portata diffamatoria dell'articolo medesimo attesa la falsità della notizia riportata.

Né la dott.ssa Genovese poteva dichiarare la sua astensione in tempo addirittura antecedente alla domanda di partecipazione al concorso per Direttore Generale da parte del coniuge, non sussistendo alcuno dei presupposti per una astensione.

Peraltro, la condotta antiggiuridica apoditticamente attribuita al magistrato inquirente viene ricavata in via del tutto congetturale ponendo a base dell'intero argomentare un fatto non rispondente al vero le cui connotazioni temporali sono state evidentemente travisate.

Né, invero, l'articolista (dopo avere propalato una notizia destituita di fondamento) indica altro elemento di natura fattuale idoneo a comprovare l'apodittico assunto che interamente sostanzia la notizia riportata (presentazione della richiesta di archiviazione dettata dall'intendimento di favorire gli indagati in quanto soggetti legati da interessi al marito del magistrato).

Peraltro, l'articolista non ha controllato la notizia pubblicata.

In proposito, devesi rilevare che l'articolista avrebbe potuto agevolmente eseguire la postulata verifica.

Infatti, sarebbe stato sufficiente confrontare la data indicata nella richiesta di archiviazione (29.06.2004) con quella della nomina del direttore generale della Azienda Ospedaliera san Carlo (05.08.2004).

Peraltro, l'articolista (in assenza di qualsiasi verifica) ha riportato la notizia senza fare ricorso ad alcuna formula dubitativa.

Di converso, essa notizia costituisce elemento circostanziale indicato in termini di assoluta certezza seppure mediante il ricorso a un linguaggio

suggestivo e gravemente allusivo (che, peraltro, connota lo stesso titolo dell'articolo giornalistico!).

Ma, ancora, codesta notizia - **che si risolve nella arbitraria attribuzione a un soggetto di un "fatto determinato"** - è suscettibile di interpretazione alternativa.

Ne consegue che il lettore - indipendentemente dal grado culturale (dopo aver letto l'articolo in parola) - ricava l'erroneo convincimento:

- che il magistrato Felicia Genovese ha tentato di "provocare" la archiviazione di un procedimento presentando una richiesta di archiviazione in assenza delle "condizioni legali" (senza compiere i necessari approfondimenti investigativi);
- che codesto magistrato ha tenuto tale condotta (in violazione dei propri doveri istituzionali) per motivi di interesse legati alla attività lavorativa del coniuge;
- che soltanto dopo avere fallito il "tentativo" di determinare la archiviazione del procedimento ha ritenuto di astenersi.

Orbene, la notizia riportata (se riguardata sotto il profilo contenutistico anche per il contesto nel quale viene inserita) è gravemente lesiva dell'onore e della reputazione del magistrato inquirente attesa la riferita (ed esplicita) attribuzione al medesimo di una condotta antigiuridica (peraltro tenuta nell'esercizio delle funzioni di magistrato).

Tale notizia è produttiva di gravissimo danno tenuto conto della diffusione del periodico seppure in ambito locale nonché del rilevante numero di lettori che hanno preso conoscenza della notizia pubblicata.

Per le ragioni dianzi esposte la sottoscritta **GENOVESE FELICIA, nata a Potenza il giorno 11.09.1955** ed ivi residente alla via Due Torri 21,

35

magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza con il presente atto sporge formale

### DENUNCIA – QUERELA

avanzando **istanza di punizione** nei confronti di **Nicola Piccenna (e degli eventuali concorrenti)** per il reato di **diffamazione aggravata a mezzo stampa** per avere costui nominativamente indicato la sottoscritta (nell'articolo intitolato **"CUGINANZE GIUDIZIARIE"** pubblicato sul periodico **"GIORNALE DELLA SERA"** del mese di aprile dell'anno 2006) indicando il magistrato esponente come soggetto che - nell'esercizio delle sue funzioni - avrebbe tenuto una condotta antiggiuridica presentando - in assenza delle "condizioni legali" - una richiesta di archiviazione *"del procedimento a carico dei datori di lavoro del marito"* ed essendosi tardivamente astenuta *"solo dopo il rigetto dell'archiviazione ...da parte del GIP"*.

Inoltre, la sottoscritta, con il presente atto chiede:

- di essere **informata** circa la eventuale presentazione della **richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari** (art. 406 comma 3 c.p.p.);
- di essere **informata** circa la eventuale presentazione della **richiesta di archiviazione** onde poter esercitare i diritti previsti dal codice di rito (art. 408 comma 2 c.p.p.).

Infine, la sottoscritta **Genovese Felicia**, nata a Potenza il giorno 11.09.1955 ed ivi residente alla via Due Torri 21, con il presente atto:

- si riserva il **diritto di costituirsi parte civile** (nel giudizio da instaurarsi in esito al procedimento conseguente alla presentazione del su esteso atto) per ivi ottenere l'integrale risarcimento dei danni morali e materiali subiti per effetto del reato per cui si procede;

- 31
- nomina quale difensore di fiducia nel procedimento penale che sarà iniziato a seguito della presentazione della su estesa denuncia – procura l'avvocato Antonio Russo del foro di Locri con studio professionale in Ardore Marina alla piazza Dante n. 2 conferendo a detto difensore i più ampi poteri connessi al mandato.


Si allegano in copia i seguenti atti:

- a) articolo giornalistico dal titolo **“CUGINANZE GIURIDIZIARIE”**;
- b) richiesta di archiviazione datata 29 giugno 2004;
- c) nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza datata 5 agosto 2004;
- d) domanda di ammissione a partecipare al pubblico avviso per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, presentata dal dott. Cannizzaro il 22 luglio 2004 e documentazione allegata;
- e) deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 18 giugno 2004 n. 1461, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 24 giugno 2004;
- f) nota a firma della dott.ssa Genovese del 23 giugno 2005 diretta al Procuratore Generale della Repubblica;

- g) nota prot. ris. n. 3218/05 del 15 novembre 2005 a firma della dott.ssa Genovese e diretta al Procuratore della Repubblica di Potenza;
- h) note n. 989/04 prot. ris. del 23 luglio 2004 contenente dichiarazione di astensione e n. 1266/04 prot. ris. del 30 agosto 2004, nonché attestazione della Segreteria della Procura della Repubblica di Potenza del 30 agosto 2004 contenente l'individuazione dei procedimenti ancora pendenti alla data della dichiarazione di astensione;
- i) stampa estratta in data 23 giugno 2005 dal cancelliere B3 Anna Rosa Mancino dal computer in uso alla dott.ssa Genovese, attestante la data ultima di modifica del documento richiesta di archiviazione nel procedimento n. 4271/01-21.

Potenza, 9 maggio 2006

dr. Felicia Genovese





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Potenza**  
**SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CARABINIERI**

L'anno 2006, addì 9 del mese di maggio, negli Uffici della Sezione di P.G. -  
aliquota Carabinieri -, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
Potenza, alle ore 15.41. -----////

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Maresciallo Aiutante s. UPS Martino  
GALGANO, è presente la dottoressa Felicia GENOVESE, nata a Potenza il  
giorno 11 settembre 1955, Magistrato presso questa Procura della Repubblica,  
la quale presenta e viene ratificata in ogni sua parte, una querela, corredata da  
nr.9 allegati, nei confronti di PICCENNA Nicola, per il reato di diffamazione  
aggravata a mezzo stampa. -----////

Del che è verbale di ratifica. -----////

F.L.C. e sottoscritto. -----////

*Felicia Genovese*

*Martino Galgano*